

all'esercizio di attività di direzione e coordinamento da parte di Pirelli & C. S.p.A.:

l'assunzione e la concessione di finanziamenti per un valore complessivo superiore a 200 milioni di euro e con durata superiore a 12 mesi;

le emissioni di strumenti finanziari destinati alla quotazione in mercati regolamentati europei o extraeuropei (e loro delisting) per un controvalore complessivo superiore a 100 milioni di euro;

la concessione di garanzie a favore ovvero nell'interesse di terzi, per importi superiori a 100 milioni di euro;

la sottoscrizione di contratti derivati che abbiano i) quale valore nozionale un ammontare superiore a 250 milioni di euro e ii) che non abbiano quale esclusiva finalità e/o effetto la copertura del rischio aziendale (a titolo puramente esemplificativo: copertura tassi di interesse, copertura cambi, copertura materie prime);

le operazioni di acquisizione o cessione di partecipazioni di controllo e di collegamento per valori superiori a 150 milioni di euro che comportino l'ingresso in (oppure l'uscita da) mercati geografici e/o merceologici;

le operazioni di acquisizione o cessione di partecipazioni diverse da quelle di cui al precedente punto e) per importi superiori a 250 milioni di euro;

le operazioni di acquisizione o cessione di aziende ovvero di rami d'azienda che hanno rilevanza strategica o, comunque, di valore superiore a 150 milioni di euro;

le operazioni di acquisizione o cessione di cespiti e di altre attività che hanno rilevanza strategica o, comunque, di valore complessivamente superiore a 150 milioni di euro. Sono oggetto di preventiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società anche quelle operazioni che risultano collegate nell'ambito di un medesimo progetto strategico o programma esecutivo se, complessivamente considerate, superano le soglie quantitative di rilevanza summenzionate.

Ai sensi della procedura per le operazioni con parti correlate, adottata dalla Società in data 3 novembre 2010, sono, altresì, oggetto di preventiva autorizzazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza⁷⁵.

⁷⁵ Ai sensi della procedura per le operazioni con parti correlate, adottata dalla Società in data 3 novembre 2010, sono operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza quelle operazioni che superano le soglie stabilite dall'allegato 1 alla procedura stessa.

ALLEGATO F - PROCEDURA SUI FLUSSI INFORMATIVI VERSO CONSIGLIERI E SINDACI

1. PREMESSA

- 1.1 La completezza delle informazioni a disposizione degli amministratori rappresenta condizione essenziale per il corretto esercizio delle competenze e delle responsabilità di direzione, indirizzo e controllo dell'attività di Pirelli & C. S.p.A. (di seguito "Pirelli" o "la Società") e del Gruppo.
- 1.2 Analoga adeguata informazione è dovuta al Collegio Sindacale.
- 1.3 In ottemperanza alle previsioni di legge (art. 150 del d.lgs. 58/1998, di seguito "TUF", e art. 2381, comma 5 del Codice Civile) e di Statuto (articolo 11), Consiglieri e Sindaci sono destinatari di un flusso informativo continuativo da parte degli Amministratori esecutivi, in ciò coordinati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione che all'uopo si avvale del Segretario del Consiglio di Amministrazione della Società.
- 1.4 La presente procedura ha lo scopo di regolare detto flusso informativo, così da:
 - garantire la trasparenza della gestione dell'impresa;
 - assicurare le condizioni per un'efficace ed effettiva azione di indirizzo e controllo sull'attività della Società e sull'esercizio dell'impresa da parte del Consiglio di Amministrazione;
 - fornire al Collegio Sindacale gli strumenti conoscitivi necessari per un efficiente espletamento del proprio ruolo di vigilanza.

2. MODALITÀ E TERMINI

- 2.1 Il flusso informativo verso Consiglieri e Sindaci è assicurato, preferibilmente, mediante la trasmissione di documenti e, in particolare:
 - relazioni, note illustrative, memoranda, presentazioni, report redatti da uffici o consulenti della Società, ivi inclusi quelli predisposti in vista o in occasione delle riunioni consiliari;
 - altra documentazione, pubblica e non, nella disponibilità della Società;
 - documentazione contabile societaria di periodo destinata a pubblicazione;
 - apposito report trimestrale integrativo delle informazioni fornite aliunde, redatto sulla scorta di apposito schema.
- 2.2 Suddetta documentazione è trasmessa a Consiglieri e Sindaci con tempestività, e comunque:

- con frequenza sufficiente ad assicurare il rispetto degli obblighi informativi di legge e Statuto;
- secondo scadenze coerenti con la programmazione delle singole riunioni consiliari.

2.3 Le informazioni rese con le modalità di cui sopra sono integrate (e all'occorrenza sostituite, là dove ragioni di riservatezza depongano in tal senso) dall'illustrazione fornita oralmente dal Presidente, dagli Amministratori esecutivi o da esponenti del management del Gruppo in occasione delle riunioni consiliari ovvero di specifici incontri informali, aperti alla partecipazione di Consiglieri e Sindaci, organizzati per l'approfondimento di tematiche di interesse in riferimento alla gestione dell'impresa.

2.4 La trasmissione dei documenti e di qualsiasi altro materiale a Consiglieri e Sindaci è coordinata dal Segretario del Consiglio di Amministrazione della Società, d'intesa con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, per quanto di competenza.

2.5 In ogni caso, Consiglieri e Sindaci sono destinatari delle informazioni pubblicate da Pirelli in forza della disciplina in materia di informativa societaria (quali comunicati stampa e documenti informativi) e sollecitazione all'investimento (prospetti comunque denominati).

3. CONTENUTI

3.1 Oltre agli argomenti riservati all'esame e/o all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi di legge e Statuto, il flusso informativo verso Consiglieri e Sindaci contiene informazioni in merito:

- al generale andamento della gestione e la sua prevedibile evoluzione;
- all'attività svolta, con particolare riferimento alle operazioni (i) di maggior rilievo strategico, economico, finanziario e patrimoniale, (ii) con parti correlate e (iii) atipiche o inusuali;
- alle istruzioni impartite nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile;
- ad ogni ulteriore attività, operazione o evento sia giudicato opportuno portare all'attenzione di Consiglieri e Sindaci.

4. ANDAMENTO ED EVOLUZIONE DELLA GESTIONE

4.1 L'informativa sul generale andamento della gestione ha ad oggetto l'attività d'impresa di Gruppo.

4.2 Questa è considerata, oltre che in termini di consuntivazione del risultato e raffronto con le previ-

sioni industriali e di budget, anche in una prospettiva strategica di pianificazione e indirizzo.

4.3 Andamento ed evoluzione della gestione sono, di norma, esaminati dal Consiglio di Amministrazione della Società in occasione delle riunioni consiliari chiamate ad approvare le relazioni finanziarie di cui all'art. 154-ter del TUF (relazione finanziaria annuale, relazione finanziaria semestrale e resoconti intermedi di gestione). I risultati conseguiti vengono raffrontati:

- con i dati storici (opportunamente ricostruiti pro forma, per consentirne un confronto in termini omogenei);
- con gli obiettivi di budget, indicando le cause degli eventuali scostamenti, anche al fine di valutarne gli impatti rispetto agli obiettivi strategici o previsionali e/o ai dati di *forecast* relativi a periodi successivi;
- con l'andamento generale del settore e dei *peers*, a fini di *benchmarking*.

5. ATTIVITÀ SVOLTA

5.1 L'informativa generale sull'attività svolta riguarda: (i) le attività esecutive e gli sviluppi di operazioni già deliberate dal Consiglio di Amministrazione, (ii) le attività svolte dagli Amministratori esecutivi – anche per il tramite delle strutture della Società e delle sue controllate – nell'esercizio delle deleghe ricevute nonché (iii) l'operato dei comitati istituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione.

5.2 L'informativa generale sull'attività svolta è completata da un'informativa specifica di dettaglio riguardante:

- le operazioni di maggior rilievo strategico, economico, finanziario e patrimoniale;
- le operazioni atipiche o inusuali;
- le operazioni con parti correlate.

6. OPERAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO STRATEGICO, ECONOMICO, PATRIMONIALE O FINANZIARIO

6.1 Il Consiglio di Amministrazione della Società - fermi restando (i) le competenze e i poteri al medesimo riservati dalla legge e dallo Statuto, (ii) l'assetto delle deleghe e (iii) le procedure aziendali interne - ha stabilito criteri generali, sia quantitativi sia qualitativi, per individuare le operazioni - **non infra-gruppo** - che, quando effettuate da Pirelli ovvero da società, anche estere non quotate, dalla stessa controllate e soggette all'esercizio della sua attività di direzione e coordinamento, necessitano della preventiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

- 6.2 Sono oggetto di flussi informativi, secondo quanto appreso descritto, le operazioni rientranti nelle definizioni contenute nei “Criteri generali per l’individuazione delle operazioni di maggior rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario” - stabiliti dal Consiglio di Amministrazione della Società (disponibili sul sito internet di Pirelli) - i cui valori siano pari o superiori alla metà di quelli indicati nei citati criteri generali stabiliti dal Consiglio.
- 6.3 L’informativa sulle operazioni descritte al comma 2 del presente articolo, evidenzia (i) le finalità strategiche, (ii) la coerenza con il budget e con il piano industriale, (iii) le modalità esecutive (ivi inclusi i termini e le condizioni anche economici della loro realizzazione), nonché (iv) gli sviluppi e gli eventuali condizionamenti e implicazioni che dette operazioni comportano o potrebbero determinare sull’attività del Gruppo Pirelli.
- 6.4 Sono oggetto di informativa anche quelle operazioni che, seppur singolarmente inferiori alle soglie quantitative indicate, risultino collegate nell’ambito di un medesimo progetto strategico o programma esecutivo e dunque, complessivamente considerate, superino le soglie di rilevanza.

7. OPERAZIONI ATIPICHE O INUSUALI

- 7.1 Sono considerate tipiche le operazioni che rientrano nel *business* ordinario, vale a dire coesenziali al ciclo di produzione e di scambio caratteristico dell’impresa. Sono, invece, usuali le operazioni funzionali al soddisfacimento di esigenze ordinarie, vale a dire di esigenze che ricorrono normalmente nell’esercizio dell’impresa.
- 7.2 In ogni caso, un’operazione non può essere qualificata né tipica né usuale quando in concreto presenti particolari elementi di criticità dovuti alle specifiche caratteristiche e/o ai rischi inerenti, alla natura della controparte o al tempo del suo compimento.
- 7.3 L’informativa sulle operazioni atipiche o inusuali evidenzia l’interesse sottostante e illustra le modalità esecutive (ivi inclusi i termini e le condizioni anche economici della loro realizzazione), con particolare riguardo ai procedimenti valutativi seguiti.

8. DIREZIONE E COORDINAMENTO

- 8.1 L’informativa sugli atti di esercizio dell’attività di direzione e coordinamento riporta:
le finalità strategiche, con particolare riferimento all’interesse imprenditoriale che li giustifica e al risultato perseguito;
- le modalità esecutive (ivi inclusi i termini e le condizioni, anche economiche, della loro realiz-

zazione), con specifico riguardo ai procedimenti valutativi seguiti;

- gli eventuali condizionamenti e implicazioni sull’esercizio dell’impresa sociale, anche con riferimento al budget e al piano industriale.

- 8.2 Sulle operazioni influenzate vengono fornite successive informazioni di aggiornamento, al fine di valutare il risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento.

9. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 9.1 Per quanto concerne l’informativa in merito alle operazioni con parti correlate (di seguito “OPC”) - come definite dalla Procedura per le operazioni con parti correlate (di seguito “Procedura OPC”) adottata dalla Società e pubblicata sul sito internet di Pirelli - formano oggetto di segnalazione a Consiglieri e Sindaci le seguenti informazioni (già in parte previste dalla Procedura OPC):

- OPC non infragruppo di valore superiore a 500 mila euro, anche se “ordinarie” e/o “a condizioni di mercato”;
- stato di esecuzione delle OPC di minore rilevanza⁷⁶ compiute dalla Società, ovvero da sue controllate⁷⁷;
- stato di esecuzione delle OPC di maggiore rilevanza⁷⁸ approvate dal Consiglio di Amministrazione⁷⁹;
- OPC poste in essere ai sensi di eventuali “delibere-quadro” adottate dalla Società;
- OPC compiute “in caso di urgenza” secondo quanto stabilito nella Procedura OPC;

nonché le

- operazioni infragruppo (intendendosi per tali le operazioni poste in essere da Pirelli con società da essa controllate ovvero tra società dalla stessa controllate) di valore superiore a 50 milioni di euro.

Per ciascuna di tali operazioni vengono indicati: (i) oggetto, (ii) valore, (iii) data di conclusione dell’operazione, (iv) identità della controparte (e, se del caso, Gruppo di appartenenza) e (v) natura della correlazione (distinguendo tra operazioni realizzate direttamente da Pirelli e operazioni compiute da società controllate).

10. RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI

- 10.1 Onde consentire un adeguato flusso informativo verso i Consiglieri e i Sindaci, le informazioni de-

76 Sono OPC di minore rilevanza, le operazioni diverse dalle OPC di maggiore rilevanza e dalle OPC di importo esiguo.

77 Flusso informativo previsto dall’art. 7, comma1, lettera f) del regolamento OPC.

78 Sono OPC di maggiore rilevanza, le operazioni che superano le soglie previste dall’allegato 1 alla procedura OPC.

79 Flusso informativo previsto dall’art. 8, comma1 del Regolamento OPC.

vono pervenire al Presidente e agli Amministratori Delegati (ove nominati), secondo la procedura di seguito indicata.

- 10.2 Con cadenza almeno trimestrale, i Direttori Generali e i Responsabili di *Business Unit* / Funzioni Centrali / Attività Operative di Pirelli - che riportano direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli Amministratori Delegati (c.d. "Primi Riporti") - comunicano, con apposita nota alla Direzione Finanza, l'attività svolta nel periodo dalla struttura di competenza, con particolare evidenza (i) delle operazioni di maggior rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario, come definite al precedente articolo 6, (ii) delle operazioni atipiche o inusuali, come definite al precedente articolo 7 e (iii) delle OPC, secondo quanto previsto al precedente articolo 9.

Devono essere comunicate anche le operazioni che, seppur singolarmente inferiori alle soglie quantitative in precedenza indicate o a quelle che determinano la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, risultino tra di loro collegate nell'ambito di una medesima struttura strategica o esecutiva e dunque, complessivamente considerate, superino le soglie di rilevanza.

Il Direttore Finanza trasmette le informazioni ricevute dai Primi Riporti al Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale, avvalendosi del Segretario del Consiglio di Amministrazione, garantisce il flusso informativo verso i Consiglieri e i Sindaci.

In generale, un resoconto delle attività svolte dai comitati istituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione è fornito, in forma alternativa, mediante una delle seguenti modalità: (i) relazione in occasione di una delle successive riunioni consiliari, (ii) relazione di carattere periodico al Consiglio di Amministrazione ovvero (iii) report di cui al precedente articolo 2.1.

ALLEGATO G - PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

ARTICOLO 1 (FONTI NORMATIVE)

- 1.1 La presente procedura (in seguito "**Procedura**") è adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2391-bis del codice civile e del "Regolamento operazioni con parti correlate" adottato con delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 come modificato dalla delibera Consob n. 17389 del 23 giugno 2010 (in seguito "**Regolamento OPC**"), tenuto conto delle indicazioni e dei chiarimenti forniti dal-

la Consob con comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010.

ARTICOLO 2 (AMBITO DI APPLICAZIONE)

- 2.1 La Procedura stabilisce le regole alle quali Pirelli & C. S.p.A. (in seguito "**Pirelli**" o la "**Società**") e le società da questa controllate si attengono per il compimento delle operazioni con parti correlate alla Società.
- 2.2 Per operazione con parte correlata (in seguito "**OPC**") ai fini della Procedura si intende qualunque trasferimento di risorse, servizi o assunzione di obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.

ARTICOLO 3 (DEFINIZIONE DI PARTE CORRELATA)

- 3.1 Ai sensi della Procedura, alla luce dell'assetto proprietario di Pirelli, un soggetto è parte correlata⁸⁰ (in seguito "**Parte Correlata**") alla Società qualora:
- a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) controlli Pirelli, ne sia controllato, o sia sottoposto a comune controllo;
 - (ii) detenga una partecipazione in Pirelli tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima;
 - (iii) eserciti il controllo su Pirelli anche congiuntamente con altri soggetti;
 - b) sia una società collegata di Pirelli;
 - c) sia una joint venture alla quale Pirelli partecipi;
 - d) sia un amministratore, un sindaco ovvero uno dei dirigenti con responsabilità strategiche di Pirelli o di una sua controllante, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società (il "**Dirigente Preposto**");
 - e) sia uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d);
 - f) sia un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene direttamente o indirettamente una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
 - g) sia un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

⁸⁰ La Società valutati gli assetti proprietari ha ritenuto riconducibili alla nozione di parti correlate tra gli altri i seguenti partecipanti al Sindacato di blocco azioni Pirelli & C. (il "Patto"): gruppo Camfin S.p.A., gruppo "Moratti" e gruppo Mediobanca S.p.A. Benché gli altri aderenti al Patto e segnatamente Edizione S.r.l., Fondiaria Sai S.p.A., Allianz S.p.A., Assicurazioni Generali S.p.A., Intesa Sanpaolo S.p.A., Sinpar S.p.A., non siano qualificabili come soggetti correlati di Pirelli, la Società ha ritenuto di applicare a detti ultimi soggetti e alle loro controllate la Procedura.